

Città metropolitana di Torino

D.P.G.R. 5.3.2001 N. 4/R: Domanda di concessione preferenziale di grande derivazione d'acqua da n. 2 pozzi in Comune di Cuorgnè ad uso potabile, chiesta dalla Società Smat S.p.A. (n. pratica 025930 - codice utenza TO14796) - Assenso.

Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Ambiente della Città Metropolitana di Torino, ai sensi del D.P.G.R. n. 4/R del 5.3.2001, dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente n. 8502 in data 19.12.2023; Pozz* Codic* Univoc* (L.R. 22/99) TO-P- 06518 e TO-P-06519.

"Il Dirigente (... omissis ...)

DETERMINA

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Società Smat S.p.A. - C.F. / P.Iva 07937540016 - con sede legale in Torino, corso XI Febbraio n. 14 - la concessione preferenziale di grande derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale, per una portata massima complessiva non superiore a l/s 120,0, media di 90,0 l/s per un volume medio annuo complessivamente derivabile di mc 2.838.240, ad uso approvvigionamento idrico tramite acquedotto (uso Potabile di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i.) estratta da n. 2 pozzi in Comune di Cuorgnè, come identificati in premessa (nr. **025930** - codice utenza **TO14796**);

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

3) di accordare la concessione per anni 30 (*trenta*) successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione all'Agenzia del Demanio dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici; in particolare il concessionario ha l'obbligo di adeguare automaticamente l'entità del prelievo assentito qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Regione Piemonte o dalla Autorità di Bacino del fiume Po ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Tutela delle Acque;

6) di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte, per causa a lui imputabile, della derivazione, salvo il diritto di rinuncia;

7) di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

(...omissis)